



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Le associazioni e società sportive: aspetti amministrativi e fiscali nell'era Covid. Primi approfondimenti sulla riforma dello sport

Dott. Donato Foresta

27 gennaio 2021



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



PROGRAMMA → PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO per lo SPORT

- 1. Provvedimenti vari preannunciati in attesa di definizione (focus sul bonus per i collaboratori sportivi)**
- 2. Proroga moratorie per finanziamenti a PMI (ex art.56 DL 18/2020)**
- 3. Credito d'imposta sponsorizzazioni**
- 4. Estensione al mese di dicembre del credito d'imposta locazioni**
- 5. Sospensione dei versamenti**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



PROGRAMMA → PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO per lo SPORT

ALTRE TEMATICHE:

- 6. Ecobonus 110% ristrutturazione spogliatoi**
- 7. Voucher**
- 8. Questioni aperte su contributi a fondo perduto per ASD/SSD**
- 9. La revisione delle concessioni di impianti sportivi pubblici**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



PROGRAMMA →

PRIMI APPROFONDIMENTI SULLA RIFORMA DELLO SPORT

Analisi delle bozze di decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri il 24.10.2020, in attuazione della legge 8 agosto 2019 n.86, recante delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

PROVVEDIMENTI FUTURI DI SOSTEGNO

1 BONUS COLLABORATORI SPORTIVI: verrà erogato un unico bonifico relativo al periodo 1 gennaio - 5 marzo 2021 con un minimo di 800 euro mensili che potrebbe subire un aumento in base alle risorse disponibili. Chi lo ha già percepito nei mesi scorsi lo percepirà automaticamente, chi invece deve fare domanda per la prima volta vi sarà appositamente l'apertura di una finestra.

2. BANDO SPORT E PERIFERIE: per quanto riguarda il bando del 2020 e' prevista la pubblicazione della graduatoria fra il mese di marzo ed il mese di aprile. Nel 2021 vi sarà un nuovo bando con possibilità di partecipazione ai vari comuni.

3 CONTRIBUTO FORFETTARIO ASD/SSD: previsto un contributo forfettario per le Asd e/o Ssd affiliate correttamente ad una FSN/DSA/EPS e regolarmente iscritte al registro del CONI 2.0.

NB→ L'art. 3 del DL 137/2020 (dl Ristori) prevede un fondo di 50 milioni per le ASD/SSD per il 2020 per misure di sostegno e ripresa. I criteri di ripartizione delle risorse stanziare sono demandati ad un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



PROVVEDIMENTI FUTURI DI SOSTEGNO

4 ASD/SSD con affitto e/o locazione. Previsto contributo rimborso spese per coloro che sono in possesso di contratto affitto e/o locazione da parte del Dipartimento per lo Sport.

5 RIMBORSO ABBONAMENTI ASSOCIATI. Previsto il rimborso degli abbonamenti degli associati in modo da avere liquidità nel momento dell'apertura dell'Asd/Ssd.

6 VOUCHER: verranno dati dei Voucher alle famiglie per incentivarle a fare attività sportiva.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FOCUS BONUS COLLABORATORI SPORTIVI

Indennità è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. anche in relazione:

- Ai titolari di rapporti di collaborazione presso FSN, DSA, EPS, ASD, SSD di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (collaboratori sportivi e amministrativo-gestionali);
- Ai rapporti di collaborazione presso il CONI e il CIP

Condizione ➔ che i richiedenti abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività per effetto delle misure anti-Covid;



- **senza necessità di ulteriore domanda**
- **Con nuova domanda per chi non l'abbia presentata prima**

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



MESSAGGIO DA SPORT E SALUTE

*Come previsto dall'art. 12 del decreto legge 14 agosto 2020 e dall'art. 3 del Decreto interministeriale 28 settembre 2020, Sport e Salute S.p.A. procederà, anche per il mese di giugno 2020, ad erogare, in via automatica, l'indennità ai collaboratori sportivi già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 delle misure di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sull'assunto che continuino a sussistere i presupposti e le condizioni di cui al citato art. 12, già oggetto di autocertificazione. **Hanno***

***diritto all'indennità tutti coloro che hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività.** Al riguardo, si precisa che questa Società sta effettuando controlli e verifiche sulla effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, procederà al recupero delle somme erogate, ferma restando la responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici.*

Qualora fossero venuti meno i presupposti per ricevere l'indennità in relazione al mese di giugno, o sia insorta una delle cause di incompatibilità espressamente escluse con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda, Lei è tenuto/a ad inviare una mail all'indirizzo “rinuncia@sportosalute.eu” entro giovedì 8 ottobre 2020.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

L'indennità non spetta:

- a. a coloro che hanno percepito o dovranno percepire redditi da **reddito da lavoro (dipendente e assimilato o autonomo anche occasionale)** per i mesi interessati (?) (compresi quindi i titolari di partita IVA e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata dell'INPS);
- b. ai titolari di pensione (salvo che per i titolari di pensione di invalidità o di reversibilità, i quali possono ricevere l'indennità di Sport e Salute);
- c. agli iscritti alla gestione previdenziale INPS commercianti o artigiani;
- d. ai beneficiari di altre forme di sostegno del reddito (NASPI, Reddito di Emergenza, Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione);
- e. a coloro che in forza di un contratto di collaborazione sportiva o amministrativo-gestionale che preveda un compenso forfetario, percepiscano tale compenso per i mesi interessati (?).

CHI RITENGA DI AVER PERCEPITO INDEBITAMENTE TALE BONUS POTRA' SEGNALARLO A SPORT E SALUTE scrivendo a rinuncia@sportesalute.eu



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Al riguardo, si precisa che a seguito di riscontro effettuato con l' Agenzia delle Entrate è risultato che Lei ha dichiarato al suddetto Ente compensi per l'anno 2019 superiori a euro 10.000,00, mentre in sede di presentazione della domanda sulla piattaforma Lei ha dichiarato alla scrivente Società, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver percepito nell'anno 2019 compensi per un importo inferiore a euro 10.000,00.

*Considerato quanto sopra e tenuto conto che l'art.75 del D.P.R. 445/2000, rubricato "decadenza dai benefici", prevede che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, **il dichiarante decada dai benefici conseguenti o siano revocati gli eventuali benefici già erogati**, si comunica che la Società non potrà procedere alla erogazione automatica dell'indennità per il mese di giugno 2020, fatta salva ed impregiudicata ogni azione che la Società medesima si riserva di intraprendere per il recupero delle somme precedentemente erogate in suo favore e ferma restando la responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici.*

NB → l'Avvocatura Generale dello Stato ha espresso parere favorevole all'erogazione del contributo anche a coloro che hanno dichiarato redditi 2019 superiori a 10.000€.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Criticità:

- 1. Collaboratore che percepisce comunque un compenso nel periodo di *lockdown* per attività svolta nei mesi pregressi →** Cumulabilità con bonus Sport e Salute, se vi è comunque una riduzione dell'attività
- 2. Collaboratore che percepisce compensi a titolo di acconto su prestazioni future →** cumulabilità con bonus Sport e Salute (attenzione alle causali di pagamento, l'importo andrà conguagliato, rischio distribuzione indiretta di utile)
- 3. Collaboratore che percepisce un emolumento a titolo di aiuto o sostegno →** sconsigliato, preferibile il recupero alla ripartenza
- 4. Collaboratore che percepiva più o meno di 600/800 Euro →** Cumulabilità con bonus Sport e Salute



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Criticità:

6. Collaboratore che abbia percepito «indebitamente» il bonus di Sport e Salute → segnalare via mail a con richiesta di indicazioni per la restituzione

7. Collaboratore sportivo che abbia altri redditi da lavoro dipendente o autonomo o pensione o è in Naspi o con Reddito di cittadinanza o con Reddito di Emergenza → NON possibilità del bonus Sport e Salute

8. Collaboratori tecnici sportivi di CONI-CIP → NON bonus Sport e Salute per marzo, possibile da aprile

CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

ART. 81 DL 104/2020

Di cosa
si
tratta

- CREDITO D'IMPOSTA nella misura del **50% dell'investimento** per campagne pubblicitarie e per spese di sponsorizzazioni effettuate nel periodo tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 a favore di:

- **Leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- **Società sportive "professionistiche"** e **Società e Associazioni sportive "dilettantistiche"** (ASD/SSD) iscritte al registro CONI/CIP.

Chi
interessa

- Imprese (ditte individuali e società)
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali

CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

ART. 81 DL 104/2020

LIMITAZIONI

- Sono esclusi i soggetti (Leghe, Società e Associazioni Sportive) che abbiano rilevato nel periodo d'imposta 2019 **ricavi** prodotti in Italia inferiori a 150.000€ e superiori a 15.000.000€.
- L'importo della sponsorizzazione → > 10.000€

CONDIZIONI per le ASD SSD

- a) Devono operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici
- b) Devono svolgere attività sportiva giovanile (lo svolgimento tale ultima attività dovrà essere **certificata** con modalità che saranno verosimilmente previste dal decreto attuativo)
- c) **Non devono essere nel regime fiscale della legge 398/1991**

CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

ART. 81 DL 104/2020

MODALITA'

il credito d'imposta sarà **utilizzabile esclusivamente in compensazione "orizzontale"** tramite modello **F24** *"previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri"*.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla **ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale** al credito di imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue

Ulteriori effetti fiscali

In assenza di esplicite indicazioni normative circa l'eventuale irrilevanza fiscale del contributo (iscritto in contropartita alla rilevazione del credito d'imposta per gli ordinari), si deve ritenere che tale **componente positivo** debba concorrere alla **formazione del reddito** imponibile del soggetto erogante

CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

DPCM attuativo in attesa di pubblicazione in G.U.

Il D.P.C.M. conferma che:

- **la spesa dovrà risultare da apposita attestazione** rilasciata: *"dal Presidente del Collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista"* iscritto all'**albo dei dottori commercialisti** o dei consulenti del lavoro oppure dal **responsabile del centro di assistenza fiscale**.
- **La domanda dovrà essere presentata** al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri **entro il 1° aprile 2021** mediante un modulo che sarà reso disponibile entro il prossimo 1° febbraio.
- **Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di aprile il Dipartimento provvede alla concessione del contributo mediante pubblicazione dei soggetti beneficiari** in apposito elenco sul proprio sito istituzionale.
- Il beneficio verrà riconosciuto nel **limite massimo dei fondi previsti** (90 milioni di euro, salvo ipotetiche future integrazioni).

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

Art. 28 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) - Art. 77 DL 104/2020 (Decreto Agosto) - Art. 8 DL 137/2020 (Decreto Ristori) – Art. 4 DL 149/2020 (Decreto Ristori bis)

AFFITTI

ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi < € 5 milioni

→ **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile** del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo corrisposto nei **mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre**

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo **destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale**.

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

AFFITTI

Per i soggetti che svolgono attività economica (SSD) il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi interessati, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento rispetto al corrispondente mese del 2019 di almeno il 50% (rif.to momento effettuazione operazione – circ.re 06/06/2020 14/E) **Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui agli ALLEGATI 1 e 2 (CODICI ATECO) dei decreti «ristori e ristori bis»**

Per le A.S.D che svolgono esclusivamente attività istituzionali (anche solamente con riferimento al fabbricato oggetto di locazione) non va operata la verifica della riduzione del fatturato - circ.re 06/06/2020 14/E

Per le A.S.D. che svolgono sia attività commerciali che istituzionali il credito di imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente le due sfere (vedere ripartizione in bilancio) – per la sfera commerciale occorrerà verificare i requisiti (circ.re 14/E)



CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

ART. 8 DECRETO RISTORI – ART. 4 DECRETO RISTORI BIS

CON DECRETO RISTORI E RISTORI BIS ORA SI APPLICA SOLO A:

- **Imprese** con codice ateco indicate nell'ALLEGATO 1;

SPETTA ALLE ASD???

- per i mesi OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE
- anche alle imprese con volume di fatturato superiore a 5 milioni di euro, prescindendo quindi dal valore dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

AFFITTI

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito (ai fini IRPEF, IRES, IRAP)

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari comunicando l'avvenuta cessione all'Agenzia delle entrate (con apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021)

NB_ AGEVOLAZIONE CUMULABILE CON LA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE del 50% per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno

Commi 36 e 37 dell'art. 1 della Legge di Bilancio →

sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI

Per chi →

federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato *e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020*

NB: il d.p.c.m. richiamato stabiliva che “restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali”.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETI «RISTORI» AGENZIA ENTRATE

ARTT. 1 DECRETO RISTORI (137/2020) E DECRETO RISTORI BIS (149/2020) E RELATIVI ALLEGATI

VALE SOLO PER SSD E ASD CON **P.IVA** **ATTIVA AL 25/10/2020**

Spetta esclusivamente ai soggetti con:

- Ricavi (ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- Compensi (ex articolo 54, comma 1, del TUIR),

non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di emanazione del decreto legge Rilancio (D.L. 34/2020 del 19 maggio 2020).

(l'importo non deve essere ragguagliato a periodo nel caso di esercizio inferiore a 12 mesi)

la norma rinvia **all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34** (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

ammontare **del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**

APRILE 2019	2/3 (FATTURATO MAX)	APRILE 2020	SPETTANZA
10.000	6.667	2.000	SI
10.000	6.667	7.000	NO

Per soggetti che hanno iniziato l'attività a far data dal 01/01/2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito sopra esposto (contributo minimo di €. 2.000,00)

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro

10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 **Erogazione previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro il **15/01/2021****

CREDITO DI IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

Con DECRETO RISTORI si prevede il contributo a fondo perduto alle seguenti condizioni integrative rispetto al Decreto Rilancio:

- **partita Iva attiva** e dichiarano di svolgere come **attività prevalente** una di quelle riferite ai **codici ATECO** riportati nell'Allegato 1 (855100 corsi sportivi e ricreativi - 931110 gestione stadi – 931120 gestione piscine – 931130 gestione impianti polivalenti – 931300 gestione palestre – 931910 enti e organizzazioni sportive...ecc.);
- **partita Iva attivate ante 25.10.2020**;
- **L'importo del contributo** come calcolato in base al Decreto Rilancio viene **incrementato** della % indicata nell'Allegato 1 in funzione del codice ATECO (**dal 100% al 400%**);
- I soggetti che hanno già beneficiato del contributo nei mesi scorsi lo ricevono in automatico;
- **Coloro che non avevano presentato l'istanza entro il mese di agosto DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA** con la stessa procedura del decreto rilancio

Il contributo a fondo perduto:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;

Regime sanzionatorio

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione: della sanzione di cui all’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);

degli interessi ai sensi dell’art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);

è applicabile l’art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



CONSIDERAZIONI PER A.S.D. E S.S.D. :

1. Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività di impresa: interessa anche le A.S.D. e le S.S.D.

2. L'espressione "**fatturato e corrispettivi**": dubbi in relazione alla possibilità di richiedere – anche da parte delle S.S.D. – il contributo in relazione ai "corrispettivi specifici" (incassi dei corsi da tesserati) e ciò in quanto tali entrate, pur essendo "intrinsecamente commerciali", godono del beneficio della "de-commercializzazione", non vengono fatturate e non vengono indicate in dichiarazione IVA;

Posizione dell'Ag. entrate → risposta n. 2.5 della circolare 22/E " *...Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali...*".

3. Per le attività commerciali esercitate dai sodalizi in 398, fare riferimento alla casella riempita nel «registro minori» in relazione al mese di aprile.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Voucher
Art. 216
decreto
rilancio

a) l'utente (associato, tesserato, cliente esterno) presenta al gestore entro il 17/08/2020 un'istanza di rimborso, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato

b) il gestore entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui sopra, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore da utilizzarsi incondizionatamente presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività

CRITICITA':

- "incondizionatamente": stesso servizio? cessione?
- "stessa struttura": sedi periferiche?
- Impatti sul bilancio

LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE – CRITICITA' FISCALI

1. Il corrispettivo per il servizio di tamponi rapidi pagati all'ASD/SSD per il rispetto dei protocolli federali di ripresa delle attività è istituzionale o commerciale?
2. La relativa spesa può essere detratta in dichiarazione dei redditi come spesa sanitaria?
3. Il «Covid Manager» come imposto dai protocolli federali è un collaboratore sportivo?
4. Possibilità di riapertura anticipata con riferimento ad attività ludico-ricreative-educative? (DPCM 14.1.2021 art.1, co.10, lett.c)) *è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA REVISIONE DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Disavanzo da:

- **Minori ricavi (lockdown)**
- Minori ricavi post riapertura per rispetto protocolli tutela sanitaria
- **Maggiori costi di gestione per rispetto protocolli tutela sanitaria**
- Possibili maggiori costi del personale (legge di riforma dello sport)
- **Maggiori ammortamenti per costi di investimento per rispetto tutela sanitaria**

Possibili soluzioni

- 1) Liberalizzazione delle tariffe ?
- 2) Diminuzione del canone ?
- 3) Contributi del Comune per manutenzioni straordinarie ?
- 4) Contributi del Comune di parte o di tutte le utenze ?



ESTENSIONE DURATA DELLA CONCESSIONE

Revisione del Piano economico finanziario (PEF) originario e redazione di un nuovo PEF



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA REVISIONE DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

*Art. 216
decreto
rilancio*

In ragione della sospensione delle attività sportive **e del regime di ripresa graduale delle attività medesime**, **le parti dei rapporti di concessione**, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici **possono concordare tra loro**, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti **in essere al 19/07/2020**, mediante la rideterminazione delle condizioni di **equilibrio economico-finanziario** originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, **comunque non superiore a ulteriori tre anni**, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA REVISIONE DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi.

**Art. 216
decreto
rilancio**

La revisione **deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico** e delle **condizioni di equilibrio economico finanziario** relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



- CRITICITA' → Necessità di riequilibrio economico finanziario mediante revisione della concessione (come previsto dalle Convenzioni. Anche Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. 50/2016 – art. 165)



“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. ...In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, LE PARTI POSSONO RECEDERE DAL CONTRATTO.”

MISURE DI MORATORIA

ART. 65 DL 104/2020 + Legge di bilancio n.178/2020, art.1, co. 248

- a. Micro, Piccole e Medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori
b. i lavoratori autonomi titolari di partita IVA

Possibilità di utilizzare la parte non fruita delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori	Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario <u>non possono essere revocati</u>, neanche in parte <u>fino al 30 giugno 2021</u>	
Proroga alle medesime condizioni dei prestiti non rateali con scadenza	<u>fino al 30 giugno 2021</u>	
Sospensione del pagamento delle rate dei mutui, dei canoni leasing e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza	<u>fino al 30 giugno 2021</u>	E' facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

MISURE DI MORATORIA

Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del decreto, alle misure di sostegno del DL 18/2020 **la proroga della moratoria opera automaticamente** senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria.

FINANZIAMENTI ALLO SPORT

Possibile riapertura da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo della tipologia di finanziamento garantito, come da decreto « Cura Italia» – fino a 30.000 € per ASD e SSD a sostegno della liquidità

Intervento a seguito di apertura fin dal 2010, presso la Commissione Europea, di una **procedura di infrazione a carico dell'Italia**, nella quale si rileva che le operazioni di cui all'art. 4 del DPR 633/72 non possono essere inquadrate come "fuori campo IVA", bensì, a norma dell'art.132 della VI Direttiva, **come operazioni esenti dall'imposta**.

L'art. 108 della bozza di Legge di bilancio 2021 prevedeva l'aggiunta di due commi all'art. 10 del DPR 633/72: "*L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di **non provocare distorsioni della concorrenza** a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:*

- 1) *le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali ... Nei confronti di soci, associati o partecipanti ...;*
- 2) *le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da **associazioni** sportive dilettantistiche... alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica...* "

IVA SUI CORRISPETTIVI SPECIFICI PER ASD E SSD

Si intende recepire quanto evidenziato nella procedura di infrazione, ovvero che le prestazioni degli enti non commerciali non sono più fuori campo IVA ma esenti, introducendo l'ulteriore requisito che tale esenzione operi *"a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza"* e allargando il potenziale campo di applicazione della norma alla generalità delle *"persone che esercitano lo sport..."*

CRITICITA'

- 1 – Qualsiasi Associazione che effettui prestazioni a pagamento deve aprire la partita IVA
- 2 – Il "doppio binario" tra comparto IVA e comparto Imposte Dirette
- 3 – l'esenzione vale anche per i servizi offerti a soggetti "non soci/non tesserati"
- 4 – Cosa si intende per "ricavi commerciali" ai fini del limite per la Legge 398?
- 5 – Come si valuta la distorsione della concorrenza?
- 6 – E le società sportive dilettantistiche...?

L'art. 108 è stato eliminato nella versione definitiva della Legge di Bilancio 2021: cosa succederà in futuro?

I rapporti di collaborazione



TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

La collaborazione in ambito sportivo può esercitarsi secondo le seguenti tipologie di rapporto:

- Volontariato
- Lavoro subordinato o parasubordinato
- Lavoro autonomo
- Altre forme di collaborazione (art. 67, co.1, lett. m) TUIR)

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

- ✓ Tempo determinato o indeterminato
- ✓ Full time o part time
- ✓ (art. 48 e ss. T.u.i.r.)

CCNL impianti sportivi e palestre

- ✓ Diritti per il lavoratore:
 - ✓ - Contributi previdenziali (INPS ex Enpals)
 - ✓ - Contributi assistenziali (Inail)

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO SUBORDINATO

Possibilità di applicazione di altri CCNL

facendo riferimento alla concreta volontà delle parti

[D.G. MINISTERO DEL LAVORO 9.6.2010]

CONSEGUENZE SULL'ENTE PREVIDENZIALE

Per le attività commerciali (quali centro estetico, centri di recupero motorio) si può applicare un altro CCNL (settore terziario) e versare contributi INPS e non ENPALS.

NB: Il datore di lavoro Gestore Piscina: può applicare il CCNL industria (Circ. INPS 18.5.2010, n.66)

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO PARASUBORDINATO

JOBS ACT

[D.LGS. 22/2015 e 23/2015 in vigore dal 7/3/2015 + D.LGS 15 GIUGNO 2015, n.81]

Superamento del CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO (collaborazione coordinata e continuativa):

si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO PARASUBORDINATO (...segue)

ART. 2 comma 2 del Decreto legislativo 81/2015

Comma 1: *A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.*

Comma 2: La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
.....(omissis)

d) *alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo [90](#) della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).*

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO PARASUBORDINATO (...segue)

LE DISPOSIZIONI SUL SUPERAMENTO DELLA
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA **NON**
TROVANO APPLICAZIONE

CON RIFERIMENTO

ALLE **COLLABORAZIONI RESE AI FINI ISTITUZIONALI** IN
FAVORE DI **ASD** E **SSD** AFFILIATE A FSN, A EPS, A DSA
RICONOSCIUTI DAL CONI



TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO AUTONOMO

Collaborazione sportiva:

- ✓ Occasionale
- ✓ Con Partita IVA

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – prestO

[I decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#)

Attuale riferimento art. 2222 codice civile

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori → compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori → compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall'applicazione del limite di 5.000 euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward)
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore → compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive)

- Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l'ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
- Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell'utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l'assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%.
- Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore è trattenuto dall'INPS l'onere di gestione nella misura dell'1%.

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

L'art. 52 del D.Lgs. 15 n. 81/2015, di attuazione all'art. 1, comma 7, della legge delega n. 183/2014 (Jobs Act), **ha abrogato** l'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplinava le *collaborazioni occasionali*, (c.d. mini co.co.co.) → rapporti di lavoro che dovevano avere, nell'anno, una durata non superiore a 30 giorni e un compenso non superiore a 5.000 euro.

Per esigenze di prestazioni occasionali e a carattere saltuario è ora possibile avvalersi soltanto del lavoro autonomo occasionale

Il reddito da lavoro autonomo occasionale rientrante nel contratto d'opera deve essere inquadrato fiscalmente tra i "redditi diversi" di cui **all'art. 67, comma 1, lett. I), del TUIR.**

I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale devono **isciversi alla Gestione separata** istituita presso l'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia **superiore ad euro 5.000.**

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA

Caratteristiche

- No vincoli di subordinazione
- Compensi assoggettati ad IVA (20%), senza esenzione IRPEF per importi fino a 10.000 euro
- Assoggettamento a contributi Enpals (9,19% a carico del lavoratore + 23,81% a carico del committente)
- Contributi INPS gestione separata, se il committente è un privato
- No contributi assistenziali Inail
- Obbligo di tenuta dei registri fiscali in materia di IVA

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

Riferimenti normativi

- Art. 67 (ex art. 81) T.U.I.R. [DPR 917/86]
- Art. 25 L. 13.5.1999 n. 133 - DM 26.11.1999 n. 473
- Art. 37 L. 21.11.2000, n. 342
- Art. 90 L. 27.12.2002, n. 289
- Art. 35 L. 27.02.2009, n. 14
- [Art. 1 commi 358-360 L.27.12.2017, n.205] *abrogato dal "Decreto Dignità "*

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

EVOLUZIONE:

L. 133/99:

Compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, corrisposti dalle società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva per le prestazioni inerenti alla propria attività non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di Lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di Lire 6.000.000.

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

L.342/2000:

le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto

✓MAX: Lire 10.000.000.

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

L. 289/2002:

- a) all'articolo 81 (*attuale art. 67*), comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche";
- b) all'articolo 83 (*attuale art. 69*), comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

L. 205/2017:

- a) all'articolo 69, comma 2, le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

ATTUALE ART. 67 TUIR, COMMA 1, LETT. M)

le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati *nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche* dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di *collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale* resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

L. 14/2009

Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

Caratteristiche:

- Redditi "diversi"
- No vincoli di subordinazione
- ESENZIONE da contributi previdenziali (per ex Enpals) e assistenziali (Inail)



ENTRO 10.000 euro



ESENZIONE IRPEF



TRA 10.000 e 30.658,28 euro



**RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA IRPEF 23% +
ADDIZIONALE REGIONALE 1,23% + ADDIZ.
COMUNALE**



OLTRE 30.658,28 euro



**RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO IRPEF 23% +
ADDIZIONALE REGIONALE 1,23% + ADDIZ.
COMUNALE**

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

OBBLIGHI ricadenti sul DATORE DI LAVORO (ASD e SSD)

- Effettuare ritenute fiscali per compensi oltre 10.000 annui (Irpef – addizionale Regionale e Comunale all'Irpef)
- Rilasciare Certificazione redditi erogati nell'anno solare precedente
- Redigere mod. 770

NB: NECESSITÀ di monitorare che il Collaboratore Sportivo non ecceda nell'anno i 10.000 EURO di compensi sportivi ex art. 67, co.1, lett. m) Tuir

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

ALTRE QUESTIONI connesse al "compenso sportivo"

- ❖ Gestione dei rimborsi spesa (R.M. 11.4.2014, n.38/E)
- ❖ Possibile "cumulo" di ruoli (es. compenso "sportivo" ed "amministrativo-gestionale" – R.M. 25.1.2007, n.9/E – R.M. 15.5.2010, n. 38/E)
- ❖ Ruoli, mansioni, attività gestibili con il contratto di collaborazione "amministrativo-gestionale"
- ❖ Possibile compenso "sportivo" da più datori di lavoro sportivi
- ❖ Obbligo di Comunicazione al Centro per l'impiego e iscrizione al Libro Unico per le sole collaborazioni "amministrativo-gestionali"
- ❖ Vincoli per i dipendenti pubblici

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

Riferimenti Normativi:

- Ministero del Lavoro D.M. 15.03.2005
- Circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30.03.2006 e n. 18 del 09.11.2009

- Obbligo di contributi previdenziali per:
 - impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
 - direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive.

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

Obbligo contributivo sussiste se il rapporto di collaborazione "sportiva" sia caratterizzato da:

- a) abitudine, continuità, sistematicità e prevalenza
- b) reddito percepito eccedente Euro 4.500,00 annuo

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

❑ Circolari ENPALS n. 18 del 09.11.2009

❑ "...anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali.

In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica".

❑ [così anche R.M. 17.5.2010 n. 38/E]

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

QUESTIONI APERTE:

- Assenza di copertura assistenziale INAIL per i lavoratori autonomi
- Applicazione della "contribuzione minima giornaliera" pur in presenza di un compenso giornaliero inferiore
- Armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali
- Differenze tra professionismo "sportivo" e "fiscale"
- Potere gerarchico delle fonti: TUIR *us* Circolari Enpals

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

- Eccessiva onerosità dei contributi ENPALS: 33,00%, (di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro) + coesistenza di contributi INPS (5,17%)
- Contrasto con le precedenti disposizioni INPS e CONI?
- Coordinamento con la "Legge Biagi" in relazione alle "collaborazioni coordinate e continuative"
- Sussistenza di due enti previdenziali per i lavoratori autonomi se hanno come committenti anche persone fisiche (con rivalsa 4% per INPS)

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

TITOLI SPORTIVI

La collaborazione sportiva è applicabile solo a soggetti con «Titoli» riconosciuti?

L'art. 67 TUIR NON prevede il possesso di alcun TITOLO riconosciuto



Quindi è possibile remunerare un collaboratore sportivo con le agevolazioni dell'art. 67 del TUIR anche se il collaboratore è privo di un titolo di formazione riconosciuto

NB: Attenzione però agli obblighi civilistici (non fiscali) → vedi LEGGE REGIONE LOMBARDIA 1 ottobre 2014, n. 26 [ART.9]

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

TITOLI SPORTIVI

Art. 9 Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante

1. I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da **istruttori qualificati** o da **istruttori di specifica disciplina** responsabili della loro corretta conduzione.
2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna di cui all'articolo 10.

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

TITOLI SPORTIVI

Il possesso di un titolo riconosciuto NON impone di per sé all'istruttore l'obbligo di aprire la partita IVA ed operare come un «lavoratore autonomo»



CIRCOLARE INL 1/2016

- le qualifiche acquisite dai singoli soggetti attraverso appositi corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Federazioni o dal Coni attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione, non possono essere considerati di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi "*natura professionale*".

COLLABORAZIONE “SPORTIVA” ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

RIEPILOGO COLLABORAZIONI SPORTIVE

RIEPILOGO

1. Non vi è nessun obbligo di tesserare gli istruttori, sempre che la FSN, DSA, EPS non lo richiedano. Nulla vieta però che l'istruttore sia tesserato (con la qualifica di “Tecnico” vedi Regolamento 18.7.2017 All.A pag. 9 – tabella “Tesserati”). Il tesseramento è opportuno e consigliato per la copertura assicurativa sugli infortuni;
2. Non è obbligatorio per gli istruttori avere titoli riconosciuti né essere tesserati né essere iscritti al Registro CONI per l'applicazione dell'art. 67;
3. Il possesso di titoli di qualificazione assolve ad obblighi civilistici (vedi leggi regionali);
4. Al Registro CONI vanno comunicati solo i Tecnici Responsabili delle attività sportive e didattiche (vedi Regolamento 18.7.2017 All. A pag. 10 – tabella “Attività Didattica”)

NB → È possibile che ci siano Istruttori non tesserati e privi di qualifiche ma ugualmente remunerabili ex art. 67 purché, per il rispetto degli obblighi civilistici (leggi regionali), vi sia sempre una o più figure di Tecnici Responsabili, in possesso di titoli riconosciuti, cui gli istruttori non qualificati possano far capo.

Solo quest'ultimi devono essere “comunicati” al Registro CONI in relazione alla specifica attività didattica da essi presieduta.

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

Sviluppi normativi per i rapporti di collaborazione sportiva

ULTIMI ORIENTAMENTI amministrativi sui rapporti di collaborazione sportiva

Circolare 37 del 21 febbraio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
– Direzione generale per l'attività ispettiva

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016

"L'esame delle norme sopra citate consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo -dilettantistici una **normativa speciale**, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro."

COLLABORAZIONE "SPORTIVA" ex art. 67 co 1 lett. m) TUIR

Sviluppi futuri della Collaborazione Sportiva

LEGGE DELEGA 86/2019 → Delega al governo per il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Scopo: garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico

Principi:

- riconoscimento del principio della **specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo**
- Individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

CENNI SULLA RIFORMA DELLO SPORT - LA LEGGE DELEGA 86/2019



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



RIFORMA DELLO SPORT - LA LEGGE DELEGA 86/2019

- ❖ 10 articoli, 6 deleghe di riordino e riforma indirizzate al Governo e disposizioni prescrittive
- ❖ materie: “ordinamento sportivo”, “professioni sportive”, “semplificazione e sicurezza”
- ❖ tempo: 12 mesi dall’entrata in vigore della legge (entro 31/08/20 > 30/11/20)
- ❖ organi coinvolti: Presidente del Consiglio, Ministeri competenti; Conferenza Stato – regioni e province di Trento e Bolzano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – LEGGE DELEGA 86/2019 obiettivi generali

- **Organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività**
- **Coordinare le vigenti disposizioni al fine di migliorarne la coerenza e di aggiornare e semplificare il linguaggio normativo**
- **Esplicitare le norme da abrogare**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – STRUTTURA ATTUAZIONE LEGGE DELEGA

SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI

- I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
- IV – Sicurezza nelle discipline sportive invernali
- V – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
- VI – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – ORDINAMENTO SPORTIVO

- Definizione degli ambiti di attività di: CONI, FSN, DSA, EPS, GS, Benemerite
- Conferma del ruolo guida del CONI nell'attività olimpica e nella vigilanza sugli attori dell'ordinamento, sostegno dell'autonomia gestionale, amministrativa e contabile degli stessi
- Limiti alle articolazioni territoriali del CONI
- **Limiti al rinnovo di mandati** e prevenzione conflitti di interessi
- Promozione di partecipazione e rappresentanza delle donne nello sport al fine di garantire la parità di genere a tutti i livelli
- Limitazioni e vincoli per scommesse sulle partite di calcio della LND
- Strumenti di partecipazione popolare per società sportive professionistiche



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- **Specificità dello sport e del lavoro sportivo**, pari opportunità
- Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali rese ad ASD/SSD
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive

Il tutto assicurando la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – IMPIANTI SPORTIVI E SICUREZZA

COSTRUZIONE , ESERCIZIO, RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO DI
IMPIANTI SPORTIVI

- **Coordinamento ed armonizzazione della normativa**
- Semplificazione e accelerazione dei termini in materia di impianti di pubblico interesse
- Definizione di criteri progettuali e gestionali per sicurezza, fruibilità e redditività
- Sistema di **affidamento diretto** di impianti sportivi a FSN, DSA, EPS, ASD, SSD



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LEGGE DELEGA 86/2019 – SEMPLIFICAZIONI E SICUREZZA

SEMPLIFICAZIONI PER FSN, DSA, EPS E AFFILIATI

- Semplificazione e riduzione adempimenti nei confronti della PA
- Semplificazione in materia di certificazione dell'attività sportiva svolta da ASD/SSD
- Riconoscimento personalità giuridica per ASD
- Tutela minori e lotta alle molestie, violenze di genere e discriminazioni

DEFINIZIONE DI SPORT - Carta Europea dello Sport

Definizione di Sport → Consiglio d'Europa del maggio 1992
Carta Europea dello Sport.

Dopo aver invitato i governi nazionali, nell'articolo 1, a promuovere lo sport come fattore importante per lo sviluppo umano, enunciava la propria definizione di SPORT.

Per Sport si intende "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – DEFINIZIONE DI SPORT

DEFINIZIONE DI SPORT

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica **fondata sul rispetto di regole** che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

RIFLESSIONI

- **impatto sull’individuazione delle discipline sportive riconosciute**
- **attività sportiva svincolata dall’agonismo**



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



Osservazioni

- Lo steward? L'assistente bagnante
- NB: il giudice di gara




ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «SUBORDINATO»

Disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- Nessuna differenziazione tra sportivi «professionistici» e sportivi «dilettantistici»
- non si applicano norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie
- non si applicano alcune norme dello statuto dei lavoratori incompatibili con ordinamento sportivo (accertamenti sanitari, strumenti di ripresa audio-video)
- contratto a termine fino a 5 anni
- possibilità di clausole compromissorie
- divieto di clausole di non concorrenza

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «CO.CO.CO.»

Per effetto dell'abrogazione delle co.co.co. in deroga ex art.2 co.1 D.Lgs.81/15 in ambito sportivo dilettantistico

- D. Lg.vo n.81/2015 art.2 :

a far data dal 1/1/2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro [esclusivamente] prevalentemente personali, continuative ed etero organizzate dal committente [in relazione ai tempi e ai luoghi di lavoro]

** modifiche introdotte dalla L. 3 novembre 2019 n. 128 di conversione del D.L. 101/2019*

l'art.2 comma II lett.d) introduce una deroga per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a FSN, DSA ed EPS e riconosciute dal Coni , come individuati e disciplinati dall'art.90 L.289/02

- *Min. Lav. Interpello 6/2016 estensione CONI, FSN, DSA, EPS*



art.409 co.1 n.3 c.p.c.
la collaborazione coordinata e continuativa presuppone autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «AMATORIALI»

AMATORI → mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ...per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti

NO RETRIBUZIONI

Possono ricevere → **premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive (art.113)**, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari → **nuovo art. 67 del TUIR**

*Le prestazioni sportive amatoriali sono **incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.*

Obbligo di assicurazione infortuni (come per gli sportivi dilettanti, con tesseramento - art.51 L.289/02)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO TRIBUTARIO

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Per qualsiasi tipologia di rapporto
di lavoro sportivo settore
dilettantistico



NO TAX AREA Fino a
10.000 €

SETTORE DILETTANTISTICO

Per qualsiasi tipologia di rapporto
di lavoro sportivo



15% Imposta sostitutiva
Irpef + Addizionali
Fino a 65.000 €



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO TRIBUTARIO

TRATTAMENTO TRIBUTARIO (segue)

REDDITI DIVERSI
(ART. 67 TUIR)



- Indennità di trasferta
- Rimborsi forfetari di spesa
- Premi
- Compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche



ART. 67, co.1, lett. m) TUIR → si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo TUIR

*per "premi" e "compensi" erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli **emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive***

**LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO
TRIBUTARIO → nuovo art. 67 co.1 lett. m) TUIR**

- prestazioni sportive **amatoriali**
- **indennità di trasferta** e **rimborsi forfettari** di spesa
- **premi e compensi occasionali** in relazione ai risultati ottenuti nelle **competizioni sportive**
- di importo **non superiore a 10.000 euro annui per percipiente**
(limite operante sia a fini fiscali che previdenziali)

➤ quando gli emolumenti superano la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura **professionale** per l'intero importo



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

- **Lavoratori sportivi subordinati**
(sia professionisti che dilettanti)
- **Lavoratori autonomi settore «professionistico»**
- **Co.co.co. settore «professionistico»**

Sono iscritti al Fondo Pensione dei
lavoratori Sportivi (Professionisti)

Contributi previdenziali ex D.Lgs. 30.04.1997,
n.166 → 33%-34% (+ eventuale contributo di
solidarietà 3,1%)

➤ **assicurazione INAIL per dipendenti e co.co.co.**

➤ **è previsto un esonero (parziale) per 2021 e 2022 (Legge di Bilancio 2021)
settore dilettantistico**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 1 co. 34 L.178/2020 (Legge di bilancio 2021)

*Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti **l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali** a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), **relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati** con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.*



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

**Co.co.co. - Lavoratori Autonomi -
Collaboratori occasionali
(settori dilettantistici)**



Sono iscritti alla

GESTIONE SEPARATA INPS

➤ assicurazione INAIL per co.co.co.

➤ è previsto un esonero (parziale) per 2021 e 2022 (Legge Bilancio 2021) settore dilettantistico

Liberi professionisti	Aliquota		
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	10,00%		
Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	15,00%	2021	
	24,00%	2022	
	30,00%	2023	
	33,00%	2024	
CO.CO.CO. o Occasionali	Aliquota		
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	10,00%		
Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	20,00%	2021	
	24,00%	2022	
	30,00%	2023	
	33,00%	2024	



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – LE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

- l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di FSN, DSA, EPS riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, ASD, SSD, CONI, CIP può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma I, n. 3, del codice di procedura civile

No Tax Area fino a 10.000 €

Oltre 10.000 → Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano i 10.000€ le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

Contributi previdenziali → Gestione separata INPS

assicurazione INAIL

Nessun esonero contributivo, neppure parziale per 2021 e 2022 (Legge di Bilancio 2021) settore dilettantistico



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO → simulazione

La simulazione tiene conto di un **compenso lordo erogato dall'ente sportivo**

- di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,
- di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890
- e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.

Si tiene inoltre conto della **fascia di esenzione di € 10.000** prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell'[articolo 69, comma 2, Tuir](#).

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 20.380
---	--	---

Netto percepito dal lavoratore € 24.890	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 30.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 40.470
---	--	---

Netto percepito dal lavoratore € 37.738	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 50.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 68.420
---	--	---



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO → simulazione

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale** dei lavoratori sportivi, precisa che, per i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica** crescente a partire dall'anno 2021 al 20%, a seguire per l'anno 2022 al 24%, per l'anno 2023 al 30% e per l'anno 2024 e seguenti al 33%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 18.150
--	---	---

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 18.850
--	---	---

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 19.930
--	---	---

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo carico ente sportivo nuovo Decreto Legislativo € 20.270
--	---	--



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – RAPPORTI DI LAVORO → simulazione

Rapporto di lavoro autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno **prestazioni autonome**, iscritti alla **gestione separata Inps** di cui alla **L. 335/1995**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021** al 15%, a seguire per l'anno 2022 al 20%, per l'anno 2023 al 22% e per l'anno 2024 e seguenti al 25%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 19.002
--	---	---

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 20.190
--	---	---

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 20.707
--	---	---

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals € 21.161	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo € 21.536
--	---	---



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per **garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa**, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso **all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva**, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento le società o associazioni sportive possono stipulare **contratti di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – VINCOLO SPORTIVO

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, **sono eliminate entro il 1 luglio 2022.**

Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA, secondo parametri federali, alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo:

- Dalla società professionistica alle società dilettantistiche presso cui l'atleta è stato formato
- Dalla società dilettantistica alle società dilettantistiche presso cui l'atleta è stato formato



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

ASD con personalità giuridica e ASD senza personalità giuridica

Presso il Dipartimento per lo sport è istituito il **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Con la domanda di iscrizione al Registro l'ASD può presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, riconoscendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

Le SSD possono essere del tipo di cui al di cui al libro V titolo V del codice civile

→ SS, SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA

Le SSD non potranno essere COOPERATIVE (regolata dal successivo titolo VI).

- Criticità per le attuali SSD srl → Venendo meno la prevalenza mutualistica attualmente garantita dall'esercizio sportivo rivolto preminentemente ai soci, decadono i fondamentali presupposti di vita della cooperativa da cui la necessità o di **scioglierla** o di **trasformarla** con irreversibile pregiudizio dei fondi mutualistici presenti sotto forma di riserve di utili anno dopo anno accantonate ma di colpo destinate alla **devoluzione obbligatoria** sancita dal codice civile.
- Se entra in vigore la normativa, le SSD srl che stanno svolgendo i campionati dovranno interromperli?



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di ENTI DEL TERZO SETTORE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di IMPRESA SOCIALE, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione soltanto ove non derogate ed in quanto compatibili



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

Le ASD e SSD destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio

Le SSD possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

A) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (ISTAT)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

B) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi (*), aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

(*) al 26/1/2021 → 2,5%. Fonte Poste Italiane

Es. Capitale sociale di 10.000€ → massima distribuzione dividendi 450€



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – IMPIANTI SCIISTICI

- Assicurazione Rc obbligatoria per gli sciatori che utilizzeranno le piste → la polizza dovrà essere necessariamente messa a disposizione dal gestore al momento dell'acquisto dello skipass.
- La normativa sulla sicurezza non ricomprende tutti i soggetti utilizzatori degli impianti sciistici tra cui i maestri di sci.
- Definizione di criteri per delimitare gli «snow park»
- Responsabilità del gestore per cattiva manutenzione delle piste e delle conseguenze risarcitorie nei confronti dei soggetti danneggiati. Necessità di fornire specifica definizione di cosa si intenda per «pericolo» (distinguendolo in «tipico» e «atipico» e delimitandone la concreta avversità per l'utente delle piste): l'attuale definizione, traslata dall'attuale legge n. 363/2003, appare ancora troppo generica nella sua formulazione di mera «cattiva condizione del fondo».



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Necessità di coordinamento della bozza di decreto specifico sugli impianti sportivi con l'art. 12 della bozza di decreto sul lavoro sportivo
- Necessità di coordinamento con la normativa disposta dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) e con la normativa europea sulle opere e concessioni pubbliche
- Eccessiva semplificazione che crea difficoltà interpretative agli operatori pubblici (in particolare alle stazioni appaltanti)
- Necessità di adeguamento del testo (in particolare l'art. 4 che si rifà alla legge sugli stadi – l.147/2013 «procedure utili per il recupero e il riuso degli impianti sportivi esistenti») che presenta diverse imprecisioni (ad esempio omissione della parola «professionistica», trattandosi di norma che sembra non applicabile alle società/associazioni sportive «dilettantistiche»). Necessità di definire quindi il campo di applicazione



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 12 della bozza di decreto sul lavoro sportivo → nei casi in cui l'ente pubblico territoriale **non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi**, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e **previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari**. Le **regioni** disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
- Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della **normativa euro-unitaria vigente**



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA RIFORMA DELLO SPORT – AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Art 5 bozza Decreto Impianti sportivi: *Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni*
- L' Art 5 bozza Decreto Impianti sportivi è identico all'art. 15 co.6 del D.L. 185/2015 («Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane») → non c'è riforma o riordino → resta il limite del «rischio» di affidamento diretto senza procedure selettive



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Donato Foresta
donato.foresta@veritax.it